

Il Tar Lazio-Roma, con una serie di sentenze pubblicate oggi (si allega la n. 16402/2025), ha accolto in parte alcuni ricorsi proposti contro il tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale approvato dal Ministero della Salute con d.m. 25 novembre 2024.

Va immediatamente precisato che **l'annullamento non opera con efficacia immediata**, avendo il T.a.r. Lazio-Roma stabilito di differirla di 365 giorni, allo scadere dei quali, laddove il Ministero non dovesse rinnovare l'istruttoria conformandosi alle indicazioni contenute nelle sentenze, il tariffario perderebbe validità. Ciò al fine di *“di evitare gravi ripercussioni socio-economiche, avuto riguardo alla circostanza che, da un lato, il DM 2024 ha richiesto per l'amministrazione lo svolgimento di un'attività di elevata complessità organizzativa ai fini di consentire la concreta applicazione del nuovo tariffario, il quale è in vigore dal dicembre 2024, e, dall'altro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 64 del DM LEA 2017, l'entrata in vigore degli stessi è condizionata dall'adozione del DM di determinazione delle tariffe di cui al co. 5 dell'art. 8-sexies”*.

In altri e più chiari termini, nulla cambia per i prossimi 365 giorni.

Ciò premesso, le sentenze hanno, in particolare, valutato favorevolmente alcune delle censure con cui è stato denunciato il difetto di una adeguata istruttoria a monte delle tariffe individuate dal Ministero.

Ancora più in dettaglio, il Tar Lazio ha, *summa capita*, ritenuto che:

- a) il Ministero della Salute avrebbe dovuto prendere una motivata posizione sul parere dell'Agenas che, ancorché favorevole, ha denunciato forti perplessità sulla metodologia seguita per il calcolo delle tariffe;
- b) rispetto alle prestazioni di **laboratorio** - le uniche calcolate con il criterio dei costi standard, - la valutazione relativa ai costi dei fattori della produzione (nonché degli ulteriori elementi di valutazione di cui al comma 6 dell'art. 8-sexies) avrebbe dovuto essere effettuata in relazione a dati aggiornati e non, come in concreto avvenuto, vecchi di oltre un quinquennio;
- c) rispetto alle prestazioni di **laboratorio**, il campione di strutture pubbliche e private utilizzato per la raccolta dei dati è limitato in relazione all'obiettivo perseguito dell'individuazione del costo

standard; inoltre la selezione delle strutture campione effettuato dalla Commissione Tariffe non appare rappresentativa della realtà di mercato (che vede il 55% degli operatori costituito da strutture grandi, pubbliche e private, che producono oltre 500.000 prestazioni annue, il 18,5% da strutture pubbliche e private medio-piccole che producono tra le 200.000 e le 500.000 prestazioni annue e il 26,5% costituito da strutture piccole che producono meno di 200.000 prestazioni annue); infine, non è dato sapere quali siano esattamente le strutture (in relazione alla relativa soglia dimensionale e alla loro natura pubblica o privata) e sulla base di quali criteri le stesse siano state individuate; né, ancora, il procedimento seguito per la raccolta dei dati di costo unitario per prestazione;

- d) rispetto alle prestazioni relative alle altre branche della specialistica ambulatoriale, la Commissione Tariffe si è limitata ad acquisire i dati dei tariffari regionali senza procedere criticamente alla valutazione della relativa metodologia di redazione (ossia se i predetti tariffari fossero il frutto di politiche tariffarie o invece fossero stati preceduti da un'analisi concreta dei costi).

Sono invece state respinte le censure con cui, rispetto alle prestazioni di laboratorio, si criticava l'operato della Commissione Tariffe per non aver rilevato i costi degli operatori che erogano meno di 200.000 prestazioni. Il Tar Lazio-Roma ha, al riguardo precisato che *“Il criterio della selezione nell'ambito del campione delle sole strutture che raggiungono una soglia minima di attività pari a 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno, prodotti in sede e non tramite service, al di sotto della quale non si può riconoscere l'idoneità al riconoscimento di produttore accreditato e a contratto in attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, appare conforme alla ratio del disposto normativo, laddove i costi standard sono riferiti a strutture «selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità»”*.